



Scheda informativa Fondo per la formazione professionale EIT.swiss

Risposte alle domande poste frequentemente (FAQ)

Domanda	Risposta
Dove trovo la base legale?	La nuova legge sulla formazione professionale (LFPr) entrata in vigore nel 2004 prevede che il consiglio federale dichiari l'obbligatorietà generale di un fondo per la formazione professionale (FFP) di un settore. Art. 60 Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/it#a60 Art. 68 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/748/it#a68
Dove è consultabile il decreto del Consiglio federale relativo alla dichiarazione dell'obbligatorietà generale?	- Foglio federale, FF 2021 791 - https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/791/it
Qual è il senso e lo scopo del fondo per la formazione professionale EIT.swiss?	Lo scopo del fondo è di promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione continua orientata alla professione, del settore elettrico (art. 2 del regolamento del fondo per la formazione professionale EIT.swiss). EIT.swiss fornisce prestazioni economiche di pubblica utilità nella formazione favorendo così l'intero settore. EIT.swiss provvede tra l'altro ad assicurare il reclutamento dei futuri professionisti e di conseguenza ad assicurarne la loro formazione. Tramite l'obbligatorietà generale viene garantito che tutte le aziende del settore versino i contributi dovuti a favore della formazione professionale di base. Il fondo contribuisce ad una ripartizione solidale degli oneri.
Anche chi non è socio approfitta del fondo per la formazione professionale EIT.swiss?	Sì, le prestazioni del FFP vanno a favore dell'intero settore. Una disparità di trattamento tra i soci e i non soci non è ammissibile.
Come viene escluso l'uso abusivo dei fondi?	La trasparenza sul corretto uso dei fondi è garantita dalla tenuta di una contabilità separata. Il consuntivo viene controllato annualmente da un ufficio di revisione indipendente (art. V, cpv. D del regolamento). Il fondo è inoltre soggetto alla vigilanza della Confederazione (art. V, cpv. E del regolamento). Queste misure garantiscono che i contributi vengano impiegati secondo le disposizioni.
Come faccio a sapere se la mia/la nostra azienda deve sottostare al FFP EIT.swiss?	Nel campo d'applicazione dell'art. II, cpv. A e B del regolamento, è definito quale azienda viene considerata del settore. Se per la sua azienda non è il caso, lo comunichi per iscritto a EIT.swiss tramite il modulo di dichiarazione. La richiesta deve essere motivata e compresa di giustificativi.
A quanto ammonta il contributo?	Attualmente i contributi annuali ammontano a: CHF 160.– per azienda + CHF 45.– per collaboratore con una formazione di base del settore.
Devo versare i contributi per tutti i collaboratori?	I contributi sono da versare per i collaboratori tipici del settore con una formazione di base di elettricista di montaggio AFC, installatore*trice elettricista AFC, telematico*a AFC, informatico*a degli edifici AFC, pianificatore*trice elettricista AFC, impiegato*a del commercio al dettaglio AFC (articoli elettrici), assistente del commercio al dettaglio CFP



	(articoli elettrici), collaboratori con un esame di professione o un esame professionale superiore conseguente alle formazioni di base citate, nella fattispecie anche controllori o consulenti in sicurezza elettrica, persone che hanno superato l'esame pratico secondo l'art. 8 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione e gli elettricisti capo squadra. Il personale amministrativo non sottostà all'obbligo di contribuzione.
Collaboratori a tempo parziale sottostanno all'obbligo di contribuzione?	Sì, persone con un impiego a tempo parziale sottostanno all'obbligo di contribuzione, sempre che siano assicurati secondo la LPP.
Non ho collaboratori, ho un'azienda individuale, devo pagare anch'io?	Sì, anche le aziende individuali devono pagare il contributo, attualmente ammonta a CHF 160.-.
Cosa succede se io quale azienda a carattere misto ricevo la richiesta da due fondi per la formazione professionale?	Di principio le aziende miste sottostanno all'obbligo di contribuzione. Tuttavia l'obbligo è limitato alla parte dell'azienda che è attiva nel settore elettrico. Secondo il tipo di attività, un'azienda potrebbe essere chiamata a versare i contributi a due fondi per la formazione professionale.
Anche aziende che non hanno mai usufruito delle prestazioni EIT.swiss devono versare contributi al fondo?	Sì.
Anche i soci EIT.swiss devono versare contributi al fondo?	Sì, il contributo al fondo per la formazione professionale è compreso nella quota sociale di EIT.swiss (art. V, cpv. B3 del regolamento).
Cosa succede se non inoltra il modulo di dichiarazione?	Se un'azienda si rifiuta di inoltrare la dichiarazione, il contributo verrà stimato d'ufficio (art. V cpv. B2 del regolamento).
Con il fondo per la formazione professionale EIT.swiss vengono finanziate anche prestazioni cantonali?	No, il fondo per la formazione professionale EIT.swiss finanzia esclusivamente prestazioni a livello nazionale.
Cosa succede se verso già contributi in un fondo per la formazione professionale cantonale?	Anche se lei versa contributi in un fondo per la formazione professionale cantonale, sottostà completamente all'obbligo di contribuzione del fondo per la formazione professionale EIT.swiss. Siccome il fondo EIT.swiss finanzia solo prestazioni preposte a livello nazionale non sussiste una concomitanza con eventuali fondi cantonali vigenti. Il principio per cui nessuno paga due volte per la stessa prestazione è così rispettato.
A chi ci si può rivolgere per eventuali domande?	Per domande o informazioni rivolgersi alla nostra assistenza clienti: tel. 044 444 17 41 – Signora Sollberger